ANNO 68° 1943 FASCICOLO 9-12

IL MONITORE ECCLESIASTICO

FONDATO NEL 1876 DAL CARD. CASIMIRO GENNARI
E PROSEGUITO
CON PARTICOLARE AUTORIZZAZIONE DELLA SANTA SEDE

SESTA SERIE - VOLUME V

SOMMARIO

ATTI DELLA SANTA SEDE PAG.

ATTI DI S. S. PIO XII. — L'enciclica « Divino afflante spiritu » sugli studi biblici 145
Costituzioni, messaggi radiofonici, lettere apostoliche, epistole . . . 147
S. C. CONCISTORIALE. — Alla chiesa metropolitana di Lima è concesso il titolo di primaziale « ad honorem » 148
S. C. DEI SACRAMENTI. — Epistula ad Ordinarios de custodia et protectione Sanctissimae Eucharistiae adversus bellicos incursus 149
S. C. DEL CONCILIO. — *Romana.* Reservationis beneficiorum in Urbe . . . 151
S. C. DEI RITI. — 1. Decreti sull'eroicità delle virtù del ven. Servo di Dio Innocenzo da Berzo. — 2. Id. della ven. Serva di Dio Vincenza López y Vicuña. — 3. Id. d'introduzione della causa per la beatificazione della Serva di Dio Maria Enrica Dominici. — 4. Id. del « tuto » per la beatificazione dei servi di Dio Gregorio Grassi, Francesco Fogolla, Antonino Fantosati 153

QUESTIONI - NOTE

Il XXV del Codice di Diritto Canonico 154
Dopo un'errata-corrige 156
Per la difesa del patrimonio ecclesiastico 157
Empia propaganda 157
Lettere anonime 159
Una precisazione dell'Azione Cattolica 161
L'auto-organo proibito nelle Chiese 161
Dispensa dal digiuno e astinenza 161
Contro la moda invereconda 161
DIARIO DELLA CURIA ROMANA 163
NOMINE 163
NECROLOGIO 164

VEDERE L'IMPORTANTE AVVERTENZA A PAGINA SEGUENTE

DIREZIONE-AMMINISTRAZIONE: VIA XXIV MAGGIO, 10 - ROMA

IL MONITORE ECCLESIASTICO

RIVISTA MENSILE AD USO DEL CLERO

ANNO 1943

68° DALLA FONDAZIONE

AVVERTENZA

Il Monitore Ecclesiastico riprende le pubblicazioni.

Le vicende tristi, e a tutti note, degli anni passati hanno obbligato la Direzione a interromperne la stampa per ventinove mesi.

Mutate alquanto le condizioni, e finalmente accordata l'autorizzazione necessaria, esce questo fascicolo, ultimo dell'anno 1943.

Sono sotto stampa anche gli anni 1944, 1945 ed il primo fascicolo del 1946.

La Direzione (come già dichiarava nel n. 1 del 1943) « confida nella comprensione degli affezionati Lettori e li assicura che farà il possibile affinchè la Rivista sia fedele alla sua vecchia tradizione e alle sue promesse ».

ATTI DELLA SANTA SEDE

ATTI DI S. S. PIO PP. XII

L'enciclica « Divino afflante Spiritu » sugli Studi Biblici

(*Acta Ap. Sed.*, 1943, p. 297)

A breve distanza dall'Enciclica sul « Corpo mistico della Chiesa », il Santo Padre ce ne ha donato un'altra sul « modo più opportuno di promuovere gli studi biblici ». Essa porta la data del 30 settembre, festa di S. Girolamo, dottore massimo nella esposizione delle Sacre Scritture, ed intende ricordare il 50° anniversario della celebre Enciclica *Providentissimus Deus* di Leone XIII (18 novembre 1683). Rimandando i lettori al *Quaderno del Monitore* n. 6, per il testo italiano dell'Enciclica, ne diamo qui una breve notizia.

L'importante documento si divide in due parti. Nella prima, relativamente breve, si passa in rassegna quanto è stato fatto in questo mezzo secolo da Leone XIII, e suoi successori e da tutta la Chiesa per dare sempre maggiore e più efficace incremento allo studio dei Libri Santi.

Rilevati i preziosi frutti raccolti da sì intensa attività nel campo del Signore, nella seconda parte, che è assai più ampia e ne forma il corpo, l'Enciclica volge lo sguardo attorno sullo stato attuale degli studi biblici per impartire le necessarie istruzioni sul modo di valersi dei risultati ottenuti e di spingere innanzi il lavoro.

Tratta in primo luogo delle lingue e testi originali. Tanto è diffuso ai nostri giorni lo studio delle lingue antiche e tanti mezzi ci si offrono per impararle, che il moderno interprete delle Sacre Scritture non può sottrarsi al dovere di imparare le lingue (greco, ebraico ed aramaico) ed anche di altre lingue orientali. Con questo non si vuol punto derogare al valore della Volgata latina, dichiarata autentica dal Concilio di Trento, poichè gli stessi Padri del Concilio raccomandano il ricorso ai testi originali per la più esatta e piena spiegazione della Volgata medesima; nè tale autenticità, di natura primariamente giuridica anzi che critica, mette alcuna remora alle traduzioni dei Libri santi nelle lingue moderne a comune intelligenza. Qui il Santo Padre, dopo aver ricordato quanta perfezione e sicurezza di norme abbia oggi raggiunto la « critica testuale », ne trae motivo per raccomandarla ai cattolici dei nostri giorni.

Armato di una profonda conoscenza delle lingue e di una robusta e sana critica, l'odierno esegeta passa al suo compito di interprete, ricercando ed esponendo il genuino pensiero dei sacri autori. Primo oggetto delle sue cure sarà il senso *letterale*, direttamente espresso dalle parole del testo sacro, senza tuttavia trascurare il senso *spirituale*, o tipico. Qui l'Enciclica fissa punti di fondamentale importanza: 1° affermando che solo la rivelazione ci può manifestare se in un testo biblico vi sia un determinato senso spirituale o tipico; 2° ricordando che i significati figurati d'altro genere, p. es. certi simbolismi delle cose o dei numeri, si potranno sì adoperare con la dovuta moderazione e sobrietà, ma in ogni caso bisognerà ben guardarsi di farli passare come sensi della Sacra Scrittura, essendo ad essa piuttosto estrinseci ed avventizi e non andando scevro di pericolo il loro uso ai nostri giorni.

Il consenso dei Padri e il giudizio della Chiesa fanno legge per la interpretazione cattolica della Bibbia. Ma questo doppio criterio si restringe a pochi punti in confronto del tanto che si contiene nella Bibbia, come ce la può fare intendere l'odierna conoscenza dell'antico Oriente, che offre un cumulo immenso di materiali. Tra questi ha un posto cospicuo la conoscenza della maniera di pensare e di esprimersi di quegli antichi popoli; donde avviene che con l'osservazione dei generi letterari da essi usati possiamo meglio determinare il pensiero degli scrittori biblici e scioglierne molte difficoltà, che taluni da una superficiale lettura traggono contro la veracità della Bibbia.

Con i mezzi ora accennati molte questioni legateci dall'antichità senza soluzione furono ai tempi nostri felicemente sciolte. Molte, e gravi, ne rimangono ancora e qualcuna forse rimarrà sempre e senza risposta del tutto soddisfacente. Ma ciò non deve scoraggiare l'interprete cattolico, che anzi dal suo amore alla divina Parola dovrà sentirsi stimolato a far quanto sta in lui per trovare una positiva soluzione alle questioni ancora pendenti. E tutti gli altri fedeli rispettino tali sforzi ed amino che si dicano anche cose nuove, salvi i principi cattolici. La concordia degli animi è condizione essenziale di progresso.

La tanto maggior copia di nuove cognizioni acquisite per una maggiore intelligenza della Sacra Scrittura deve ridondare in beneficio anche dei semplici fedeli. Perciò si procuri che giunga loro tanto tesoro sia nella predicazione pastorale, sia col favorire la stampa specialmente periodica, di argomenti scritturali. Si formino i sacerdoti a questo compito fin dal Seminario col nutrirsi la mente di sostanziosa dottrina e il cuore di sincero affetto per la parola di Dio.

Questi in compendio sono i punti svolti nella seconda parte dell'Enciclica, e di quale importanza ed efficacia siano, ciascuno di leggeri lo comprende.

Nella conclusione il pensiero del Sommo Pontefice si porta sugli orrori

della presente guerra devastatrice, per dire che a tanti mali il solo rimedio è tornare a Cristo, e Cristo si rivela nelle Sacre Scritture: l'ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo.

COSTITUZIONE APOSTOLICA. — *Limana et Aliarum* (*Arequipen. - Cuschen. - Truxillen*). Dalla provincia ecclesiastica di Lima (Perù), che finora era l'unica sede metropolitana del Perù, vengono staccate alcune sedi suffraganee, e se ne costituiscono le tre nuove provincie ecclesiastiche di Arequipa, Cusco e Trujillo. Alla metropolitana di Arequipa è data come suffraganea la chiesa di Puno: alla metropolitana di Cusco viene assegnata come suffraganea la sede di Ayacucho o Huamanga; alla metropolitana di Trujillo sono sottoposte le diocesi di Cajamarca, Chachapoya e Piura. La metropolitana di Lima rimane con le suffraganee di Huánuco e de Huarás. In conseguenza i singoli Capitoli delle cattedrali di Arequipa, Cusco e Trujillo sono elevati al grado di Capitoli metropolitani con i diritti, privilegi, onori ed insegne, nonché oneri ed obbligazioni proprie agli altri Capitoli metropolitani. 23 maggio 1943 (*A. A.* S., 1943, p. 273).

MESSAGGI RADIOFONICI. — I. Sulle condizioni della presente guerra, con nuova esortazione di pace, 1° settembre 1943, 4° anniversario dal principio della guerra (*A. A.* S., 1943, p. 277).

II. Nella festa di Cristo Re, ai fedeli del Perù riuniti in Trujillo nella celebrazione del 3° Congresso eucaristico. 31 ottobre 1943 (*A. A.* S., 1943, p. 353).

LETTERE APOSTOLICHE. — I. La chiesa prepositurale di S. Nicola di Bari in Lecco (Milano) è innalzata alla dignità di basilica minore. 22 febbraio 1943. (*A. A.* S., 1943, p. 276).

II. La chiesa cattedrale di Montefiascone, dedicata a Dio in onore di S. Margherita Vergine e Martire, è innalzata alla dignità di basilica minore. 5 maggio 1943. (*A. A.* S., 1943, p. 360).

III. Vengono approvate le costituzioni « plenius recognitae » della Congregazione Cicestercense di Casamari ». 13 giugno 1943. (*A. A.* S., 1943, p. 390).

IV. *Viagerinae civitatis*. La Beata Vergine Annunziata dall'Angelo è dichiarata Patrona di Viareggio (Lucca). 15 agosto 1943. (*A. A.* S., 1943, p. 392).

EPISTOLE. — I. Al Preside, Direttori, Dottori e Alunni dell'Università di Nostra Signora nello Stato « Indiana » (Amer. Sett.) nel primo centenario della sua fondazione. 2 aprile 1943. (*A. A.* S., 1943, p. 394).

II. All'E.mo Card. Luigi Maglione, Segretario di Stato per indire nuove supplicazioni per impetrare la pace. 25 novembre 1943. (*A. A. S.*, 1943, p. 362).

COSTITUZIONI APOSTOLICHE. — I. *Clevelandensis* (*Youngstoniensis*). Con una parte di territorio tolta alla diocesi di Cleveland viene costituita la nuova diocesi Youngstown che dovrà essere suffraganea della chiesa metropolitana di Cincinnati. 15 maggio 1943. (*A. A. S.*, 1943, p. 385).

II. *Sucrensis* (*Pacensis*). Dalla provincia ecclesiastica di Sucre (Bolivia) vengono staccate le diocesi di La Paz (elevata al grado di chiesa metropolitana), Cochabamba e Oruro, costituendo con esse la nuova provincia ecclesiastica di La Paz. 18 giugno 1943 (*A. A. S.*, 1943, p. 388).

S. CONGREGAZIONE CONCISTORIALE

ALLA CHIESA METROPOLITANA DI LIMA È CONCESSO IL TITOLO DI PRIMAZIALE AD HONOREM

In virtù della Costituzione Apostolica del 23 maggio 1943 (v. sopra) la provincia ecclesiastica di Lima, che finora era stata l'unica in tutto il territorio della Repubblica del Perù, essendo stata suddivisa in tre altre provincie, il presente decreto Concistoriale, in considerazione dello splendore della sede di Lima all'inizio della dominazione spagnola, come anche della sua maggiore antichità di fronte a quelle nuovamente erette, riconosce la convenienza che debba distinguersi sopra di queste per speciale prerogativa d'onore. Stabilisce perciò che la chiesa metropolitana di Lima sia decorata del titolo di *Primaziale* e l'Arcivescovo *pro tempore* goda del titolo di *Primate*: con questa legge però, che detto titolo conferisca solo una prerogativa di onore e il diritto alla precedenza, a norma del can. 271 C. I. C. (1), fermo restando il prescritto del can. 269, § 2 (2). 31 maggio 1943. (*A. A. S.*, 1943, p. 280).

---

(1) « Patriarchae aut Primatis titulus, praeter praerogativam honoris et ius praecedentiae ad normam can. 280, nullam secumfert specialem iurisdictionem, nisi iure particulari de aliquibus aliud constet » (can. 271). « Patriarcha praecedit Primati, Primas Archiepiscopo, hic Episcopis, salvo praescripto can. 347 » (can. 280). « In suo territorio Episcopus praecedit omnibus Archiepiscopis et Episcopis, exceptis Cardinalibus, Legatis Pontificiis et proprio Metropolita » (can. 347).

(2) « Licet forte charactere episcopali careant [Legati Romani Pontificis], praecedunt tamen omnibus Ordinariis qui non sint cardinalitia dignitate insigniti » (can. 269, § 2).

S. CONGREGAZIONE DEI SACRAMENTI

Epistula ad Ordinarios de custodia et protectione Sanctissimae Eucharistiae adversus bellicos incursus

(*Acta Ap. Sed.*, 1943, p. 282)

Quam longe lateque immoderatus bellicus furor per universum paene orbem saeviat atque omnia pessumdet, adhibitis tormentis bellicis omne genus, tum aëriis tum maritimis tum terrestribus, nemo est qui non videat.

A tam dira armorum direptione, proh dolor, immunia non sunt ipsa quoque sacra Dei templa, quae sacrosanctum Christi Corpus sub eucharisticis Speciebus delitescens asservant.

Ad quamlibet irreverentiam, quantum fieri poterit, a Sanctissima Eucharistia arcendam, sacra haec Congregatio Ordinariorum (can. 198 § 1) mentem convertere studet ad perquirenda media accommodatiora: quamvis non ignoret nonnullos Excmos Praesules laudabiliter ad rem idoneas normas suis parochis ecclesiarumque rectoribus iam suppeditasse.

Quaedam idcirco hisce litteris visum est concinnare, quae Ordinariis atque presbyteris Sanctissimae Eucharistiae custodibus inserviant ad tam grave, quo adstringuntur, munus explendum.

1. Apprime sacerdotes missalis rubricam, *De def. in cel. Miss. occ.*, X, n. 2, prae oculis habeant, si incursionis nuncio percelluntur dum sacra peragunt Mysteria, quae inter alia praescribit: « Si sacerdote celebrante... timeatur incursus hostium vel alluvionis vel ruina loci ubi celebratur, ante consecrationem dimittatur Missa, post consecrationem vero sacerdos accelerare poterit sumptionem Sacramenti, omissis omnibus aliis ».

2. Prudenti Ordinarii iudicio, spectato hostilium offensionum incumbente periculo, potestas committitur suspendendi ad tempus, donec scilicet periculum ipsum perseveret, facultates asservandi Sanctissimam Eucharistiam in ecclesiis, quae tamen paroeciales aut praecellentes in loco non sint; et in oratoriis semipublicis, idest cappellis communitatum, seminariorum, nosocomiorum etc., ubi sacerdos aut diaconus praesto non sit, qui sacras Species in tuto collocare possit tempore incursionum; necnon praesertim in oratoriis domesticis.

3. In communitatibus tamen per sacerdotes aut moniales moderatis, quae de more semipublicum habent oratorium, si contingat quod specialis locus sit deputatus ut *refugium*, quod vocant, contra bellicas insidias communitati exclusive reservatus, qui locus sit aptus et decens, ibi pro oratorio asservari poterit etiam habitualiter Sanctissima Eucharistia, aptato altari convenienter ornato cum ciborio conopeo contecto, cum lampade electrica diu noctuque collucescente, ibique communitatis membris licebit sueta pietatis exercitia

explere. Quoties autem Missa in oratorio litetur ad commodum praebendum sacrae Communionis suscipiendae, consecrentur dumtaxat particulae necessariae.

4. Ita pariter, in urbibus praefatis incursibus magis expositis, si ecclesia cryptam aut sacellum subterraneum habeat, aut facile ibi aptari possit, quod contra hostiles iniurias securitatem praeseferat, ibi Sanctissima Eucharistia potest continenter asservari in altari cum tabernaculo recondito in loco tutiore, servatis quae n. 3 diximus; et si ibi facilis pateat accessus ac suppetat loci capacitas, integrum sit fidelibus sacris functionibus interesse.

5. Canone 1269 § 3 casui prospicitur in quo « gravi aliqua suadente causa ab Ordinario loci probata, non est vetitum Sanctissimam Eucharistiam nocturno tempore extra altare... in loco tutiore et decenti... asservari... ». Hoc iuris praescriptum iam expendimus in Instructione *De Sanctissima Eucharistia sedulo custodienda* » diei 26 maii 1938 ad 5 (1): ubi tali asservationis modo magis consuli dicebatur securitati Sanctissimae Eucharistiae praesertim adversus fures: at hoc valere etiam in bellicis offensionibus evidens est, et quidem etiam diurno tempore, si necesse sit.

Hic locus tutior potest esse etiam specialis aliquis recessus, subter ecclesiam aut sacrarium vel in paroeciali domo, potissimum si sacrae Species includantur in quadam arca ferrea, artificium iudicio construenda ut ab igne, umore aliaque offensione protegatur, imis ecclesiae muris aut intimo marmoreo columnae stylobati inserenda, servatis, quantum fieri poterit, legibus liturgicis atque citata Instructione.

6. Aliquando praestabit, ubi iam innuimus n. 3, tot dumtaxat singulis diebus consecrari hostias quot sufficiant fidelibus sacra Dape sese refecturis, consumptis iis quae forte inde superfuerint, praeter eas quae viatico aut communioni infirmis ministrandis reserventur, et hae suadetur ut collocentur non in ordinaria pyxide, sed in theca quadam ex solido metallo confecta, omnino obstructa, decenti iuxta morem, facilius recondenda et transferenda.

Sacerdos vero, qui prope ecclesiam incolit, incursionis tempore praefatam thecam cum sacris Particulis ita reservatis arripiat et in locum tutum deferat.

7. Valde autem expediet ut parochus edoceat aliquos fideles, prudentia ac pietate praestantes — in primis sodales confraternitatis Sanctissimi Sacramenti, cuius praecipue est curam Sanctissimae Eucharistiae exhibere et cultum promovere — in extrema necessitate, nempe si parochus aut sacerdos in loco desit et periculum profanationis Sanctissimae Eucharistiae immineat, Sacras Species in loco tuto ponere aut forte deperditas quam diligentissime requirere et colligere.

---

(1) *Acta A. Sedis*, vol. XXX, pag. 98 seqq.

8. Hae, quas recensuimus, quaedam dumtaxat sunt normae ad enunciatum finem attingendum; his vero quominus aliae addantur, quae inspectis locorum peculiaribus adiunctis magis idoneae reperiantur, nihil vetat; imo enixe Ordinarios adhortamur ut, si efficaciora comperiant media, iisdem utantur.

Gratum equidem foret huic sacrae Congregationi suo tempore ea omnia agnoscere quae Ordinarii moliti fuerint ad tuendam Sanctissimam Eucharistiam adversus bellicos incursus.

Ssmus Dominus Noster Pius Divina Providentia Papa XII, in Audientia Excmo Secretario H. S. C. die 14 septembris 1943 concessa, praefatam epistulam, ab EE. PP. in Plenariis Conventibus maturo ac diligenti examini iam subiectam, approbare dignatus et ac publici iuris fieri iussit in Commentario Officiali *Acta Apostolicae Sedis* et exsecutioni illico demandari; cum derogationibus necessariis et opportunis.

Datum Romae, ex aedibus Sacrae Congregationis de disciplina Sacramentorum, die 15 mensis septembris anni 1943.

D. Card. Jorio, *Praefectus.*

L. ✠ S. F. Bracci, *Secretarius.*

S. CONGREGAZIONE DEL CONCILIO

ROMANA

RESERVATIONIS BENEFICIORUM IN URBE

(*Acta Ap. Sed.*, 1943, p. 399)

Die 12 Iunii 1943

Dubium. — Cum ortum sit dubium cuinam spectet vacantes canonicatus conferre in Titulis et Diaconiis, dum eorum Cardinales Titulares ab Urbe absunt, *utrum nempe iisdem Cardinalibus Titularibus et Diaconis an Datariae Apostolicae*, dubium ipsum, de speciali mandato Ssmi Domini, delatum est solvendum huic Sacrae Congregationi Concilii.

Animadversiones. — In canone 1435 § 3 expresse edicitur: « Quod attinet ad collationem beneficiorum quae Romae fundata sint, leges peculiares de eisdem vigentes serventur ». Iamvero hae leges in primis continentur in Regulis Cancellariae Apostolicae et praesertim, quod ad rem nostram attinet, in Regula VIII quae statuit: « Item (Sanctitas Sua) reservavit dispositioni Suae... collationem, provisionem seu quamvis aliam dispositionem S. R. E. Cardinalium a Romana Curia absentium ratione suorum Epi-

scopatuum Cardinalatus, ac ipsorum Cardinalium Titulorum et Diaconiarum, quamdiu absentia huiusmodi duraverit... ».

Quapropter ius quod Summus Pontifex, veluti Episcopus Romanus, Emis Cardinalibus concessit conferendi beneficia in suis Titulis vel Diaconiis hac conditione circumscribitur ut sint praesentes in Urbe. Hinc Riganti (*Comment. in Reg. VIII*, § 1, n. 27-29) scribit: « Licet Cardinales in suis Titulis iurisdictione episcopali seu quasi fruantur, ut sancivit Honorius III, proindeque de iure conferre possint beneficia in iisdem Titulis vacantia, habeantque in illorum collatione fundatam intentionem », attamen in hoc mandato Pontifex « non intelligit comprehendere collationem beneficiorum nisi cum dicta qualitate *praesentiae* in Romana Curia ».

Quae praesentia debet esse realis et personalis, non ficta, fallente in casu regula iuris 68 in VI: « Potest quis per alium quod potest facere per se ipsum », nam, ut ait Reiffenstuel (Reg. 68, vol. 6, n. 9): « fallit regula in iis quae ex ipsa natura et institutione sua vel speciali iuris dispositione factum propriae personae requirunt, uti sunt residentia... ».

Nec aliter auctores magnae notae hanc Regulam VIII Cancellariae Apostolicae interpretati sunt, inter quos, praeter memoratum Riganti, recensendi sunt Lotterius (*De re beneficiali*, lib. II, quaest. 2), Fagnanus et Gonzalez (*Commentarium* ad Reg. VIII), Cardinalis De Luca (*De beneficiis*, disc. 145, n. 14) aliique.

Verum quidem est quod Regulae Cancellariae Apostolicae, qua tales, abrogatae sunt per Codicem iuris canonici. Attamen Codex plures earumdem Regularum dispositiones servavit, inter quas certo recensendae sunt quae respiciunt collationem et reservationem beneficiorum in Urbe vacantium dum Cardinales Titulares vel Diaconi a Romana Curia absunt, cum huiusmodi dispositiones constituant illas *leges peculiares antea vigentes*, quas ipse Codex in memorato canone 1435 § 3 praescribit ut serventur. Interpretatio autem huius canonis, ad normam canonis 6 n. 2 Codicis, desumenda est « ex veteris iuris auctoritate, atque ideo ex receptis apud probatos auctores interpretationibus », quae supra relatae sunt.

Idipsum confirmatur praxi Datariae Apostolicae, quae Regulam VIII etiam post Codicem promulgatum servavit uti normam in collatione horum beneficiorum; quae praxis est optima iuris interpres in casu, ad normam canonis 20 Codicis iuris canonici.

Cui expositae doctrinae et praxi Datariae Apostolicae non adversatur praescriptum canonis 1432 § 1, vi cuius « ad collationem beneficiorum vacantium Cardinalis in proprio titulo vel diaconia et Ordinarius loci in proprio territorio habet intentionem in iure fundatam ». Nam ex hac clausula « intentio in iure fundata » hoc tantum eruere licet quod cardinales et Ordinarii locorum, vi iuris communis, ius habent beneficia conferendi in suis titulis vel in suo territorio, exclusis aliis collatoribus inferioribus, nisi ali-

ter constet, immo et ipso Summo Pontifice, nisi aliud caveatur. Verum aliud expresse cavetur, tamquam exceptio huic regulae generali, in Codice I. C. per canonem 1435 § 1 quoad omnes dignitates, familiares Papae, beneficia affecta etc., et per § 3 eiusdem canonis quoad beneficia Romae fundata.

Resolutio. — Proposito itaque in Congregatione Plenaria diei 12 Iunii 1943 dubio: *An, ad normam canonis 1435 § 3 Codicis I. C., sit Sanctae Sedi reservata collatio beneficiorum vacantium in Titulis vel Diaconiis dum Cardinales Titulares a Romana Curia absunt;* Emi Patres eiusdem Sacrae Congregationis responderunt: *Affirmative.*

Quam resolutionem Ssmus D. N. Pius Pp. XII in Audientia diei 18 eiusdem mensis, referente subscripto Secretario, approbare et confirmare dignatus est.

I. Bruno, *Secretarius.*

S. CONGREGAZIONE DEI RITI

I. *Brixien.* Decreto che riconosce le virtù eroiche del Ven. Servo di Dio Innocenzo da Berzo, sacerdote professo dell'Ordine dei Minori Cappuccini (nato a Niardo, prov. di Brescia, il 19 marzo 1844, morto a Bergamo il 3 marzo 1890). 21 marzo 1943 (*A. A. S.*, 1943, p. 285).

II. *Matriten.* Decreto dichiarante che consta delle virtù eroiche esercitate dalla Ven. Serva di Dio Vincenza López y Vicuña, fondatrice dell'Istituto delle Figlie di Maria Immacolata per le Ragazze di servizio (nata a Cascante, dioc. di Tarazona, Spagna, li 22 marzo 1874, (?) morta a Madrid li 26 dicembre 1890). 21 marzo 1943 (*A. A. S.*, 1943, p. 288).

III. *Taurin.* Decreto d'introduzione della causa per la beatificazione della Serva di Dio Maria Enrica Dominici dell'Istituto delle Suore di S. Anna della Provvidenza. 4 aprile 1943 (*A. A. S.*, 1943, p. 366).

IV. *Sinarum.* Decreto del « tuto » per la beatificazione dei servi di Dio Gregorio Grassi, Vescovo di Ortosia, Vicario Apostolico del Scian-si settentrionale (ora del Taiyuanfu), di Francesco Fogolla, Vescovo di Bagi, suo coadiutore, di Antonino Fantosati, Vescovo di Adraa, Vicario Apostolico dell'Honan merid. (ora del Hengchow) e dei compagni uccisi in odio alla fede. 20 giugno 1943 (*A. A. S.*, 1943, p. 401).

N O T E

IL XXV DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO

Si è compito in quest'anno il XXV anniversario dell'entrata in vigore del Codice di Diritto Canonico (19 maggio 1918, Pentecoste) e non rechi meraviglia che si accenni a un avvenimento la cui importanza ed efficacia nella vita della Chiesa ognuno può testimoniare dopo venticinque anni di felice esperienza.

L'E.mo Card. Pietro Gasparri, che ne fu il maggior fattore, in occasione del Congresso Giuridico Internazionale tenuto in Roma nel novembre del 1934, diede una particolareggiata relazione delle vicende del lungo faticoso lavoro, durato quasi quattordici anni (v. P. GASPARRI, *Storia della codificazione del Diritto Canonico per la Chiesa latina*, in *Acta Congressus Iuridici Internationalis*. Roma, 1937, vol. IV, p. 3-10). Dopo aver fatto cenno della « deplorevole situazione della legislazione ecclesiastica » anteriormente alla codificazione e del « generale vivissimo desiderio dei canonisti » « che essa avesse termine e che la Suprema Autorità ecclesiastica, ossia la « Santa Sede, pubblicasse un codice canonico *ad instar* dei codici civili per « le civili legislazioni », passò a dire come egli si accingesse alla « ardua, « molto ardua missione » affidatagli da Pio X, « convinto della necessità del « Codice e disposto a superare tutte le gravi difficoltà che la sua compila- « zione avrebbe necessariamente presentate ». Parlò dello scetticismo manifestato da « giuristi d'ogni classe, ecclesiastici e laici », circa la possibilità di attuare la decisione presa dal Pontefice « una settimana circa dopo la sua « elevazione al Supremo Pontificato » e del modo da lui seguito per mandarla ad effetto, indugiandosi a spiegare il funzionamento delle Commissioni, onde far apparire « l'immensità del lavoro », che per quanto distribuito tra numerosi collaboratori, « pesò sulle sue spalle »; aggiungendo che la carica di Segretario della S. C. degli Affari Straordinari, che egli allora occupava, gli permise di « avere a sua disposizione in qualsiasi giorno e in qualsiasi ora la Tipografia Vaticana »; non omettendo di informare il foltissimo uditorio della spesa complessiva per la composizione del Codice e dell'incasso realizzato a tutto luglio 1930 con la vendita di 360.000 copie del Codice; e terminò col dire come egli per ultimare il Codice avesse dovuto rinunziare all'idea di farsi Gesuita.

La promulgazione del Codice avvenne, come si sa, un anno prima del-

la sua entrata in vigore, cioè il giorno di Pentecoste 27 maggio 1917. Nel breve indirizzo rivolto a Benedetto XV nell'atto di umiliargli il primo esemplare del nuovo Codice, il medesimo Card. Gasparri (v. *Il Monitore*, 1917, p. 265) dichiarava di voler rimettere *ai posteri l'ardua sentenza* circa il valore intrinseco del medesimo, affermando però di aver interrogati valenti canonisti, profondi conoscitori dell'opera e tutti avergli data risposta « confortante e lusinghiera ». Il Pontefice poi, rispondendogli, osservava che mediante il Codice era stato raggiunto il nobilissimo fine a cui mirava Pio X, di soddisfare al desiderio di conoscere « tutte » e « sole » le leggi che reggono la Chiesa, onde poterne cavare la perfetta conoscenza dei doveri e trarne giovamento alla pratica della vita, rimovendone la difficoltà ed incertezza; e soggiunse amabilmente che credeva di poter anticipare la *sentenza dei posteri*, giudicando che l'opera del Codice sarebbe riuscita « altamente proficua agli interessi della Chiesa » e, quanto a Sè, diceva volersi proporre di « zelarne la fedele osservanza, *chiudendo l'orecchio ad ogni domanda di qualsiasi deroga* » (v. *Il Monitore*, l. c., p. 267).

Quanto al valore del Codice, il Prof. Pio Fedele, in *Arch. del Dir. Eccl.* (1943, p. 207), scrive che di recente uno dei maggiori nostri giuristi contemporanei, non canonista (F. Carnelutti) ha chiamato il Codice « monumento d'arte e di tecnica »; riferisce inoltre il giudizio, « tanto ponderato quanto insospettabile — egli dice — espresso da un canonista non cattolico, che più d'ogni altro mi pare si sia soffermato a considerare la genesi, la materia, la tecnica, il sistema, il carattere ed il valore della novissima codificazione canonica ». Questo scrittore, pur facendo le più ampie riserve sui vari punti e pur rilevando che il Codice « non segna un momento notevole nella storia universale della codificazione e che... non si può vedere nel suo compimento... un fatto importante nella storia del mondo », osserva nondimeno che « la caratteristica del Codice deve trovarsi nella sua forma esteriore, nella astrattezza e generalità delle sue norme e nel loro ordine sistematico, nella eliminazione del troppo e del vano contenuto nelle leggi antiche; e il suo valore risiede soprattutto nella sua utilità pratica: onde è certo che esso, particolarmente pregevole in alcune sue parti, non mai raccolte in leggi generali, costituisce e costituirà per lungo tempo un ottimo strumento per la conoscenza e l'applicazione del diritto universale della Chiesa » (M. Falco, *Introduzione allo studio del « Codex iuris canonici »*, Torino 1925, p. 39 s., 276 s.).

Per conto suo l'egregio Direttore dell'*Arch. del Dir. Eccl.*, sorvolando alla parte negativa della codificazione canonica, così lodevolmente scrive della parte positiva: « E' questa notevolissima. Il *Codex* fu concepito ed attuato soprattutto come un'opera di bene spirituale per la vita della Chiesa. E tale indubbiamente l'ha dimostrata l'esperienza di questi cinque lustri. Durante i quali chi sa quanti, nell'esercizio del loro ministero pasto-

rale o del loro ufficio o della loro professione, e chi sa quante volte, avranno avuto occasione di toccar con mano i vantaggi pratici della codificazione, laddove si sarebbero visti perduti innanzi a tutte le difficoltá che presentava la legislazione ecclesiastica precedente. Gli studiosi, dal canto loro, soprattutto gli ecclesiastici, hanno illustrato i singoli canoni del *Codex* in innumerevoli commentari, di diverso valore e variamente denominati, per quanto tutti, più o meno, inspirati ad un metodo troppo strettamente esegetico, contro il quale recentemente si è cercato di reagire. La letteratura laica, meno copiosa in opere istituzionali, alcune delle quali rivelano notevolissimi pregi, è fiorente e promettente in opere monografiche di carattere storico-dogmatico, mentre tanta parte di quella ecclesiastica rivela tuttora il difetto di perdersi nella casistica o nella interpretazione puramente esegetica, ignorando o trascurando purtroppo il notevole contributo laico, soprattutto italiano, agli studi canonistici. La prassi giurisprudenziale, relativa quasi esclusivamente alla materia matrimoniale, rivela un indirizzo pressochè costante ed uniforme, grazie al *Codex*, che ha risolto talune questioni controverse che dividevano la precedente giurisprudenza, mentre la Commissione speciale istituita per l'interpretazione del Codice ha dato un largo e prezioso contributo per la risoluzione dei dubbi cui dava luogo l'applicazione di alcune disposizioni nella prassi giudiziaria ed amministrativa » (*Arch. del Dir. Eccl.*, l. c.).

Terminiamo riassumendo col prelodato Prof. P. Fedele (l. c.) l'importanza e i pregi del Codice: « La scuola, non meno del foro e della vita pastorale, ha avuto modo di sperimentare l'utilità pratica in cui soprattutto risiede il valore della codificazione, secondo le aspettative di coloro che hanno avuto il grande merito di condurla in porto, sotto la guida animatrice del Gasparri, che quasi al termine della sua giornata (moriva infatti nel dicembre del 1934), riandando il corso della sua vita, ne vide la principale missione nella cooperazione da lui data alla formazione del Codice ».

DOPO UN'ERRATA CORRIGE

Nell'ultimo numero del vol. XXXV degli *Acta Apostolicae Sedis* (13 *Dec.* 1943, pag. 439) tra i « *Quaedam corrigenda* » *in vol. XXXV (1943)* si legge: — pag. 58 Ad verba « *Utrum vi canonis* » *1651 § 1° addatur* « *et § 2* »... —

Questa correzione e aggiunta si riferiscono all'interpretazione emessa dalla Commissione circa il can. 1651 che nei due paragrafi tratta del *Curatorem dandum iis qui rationis usu destituti, vel minus firmae mentis sunt.* Per la precedente pubblicazione (pag. 58 degli *Acta*), essendo richiamato il solo § 1 del can. 1651, si doveva intendere che non si richiede il regolare

giudizio per la nomina del Curatore e che basta un decreto dell'Ordinario, solo quando trattasi di ammettere in foro ecclesiastico il Curatore già dato dall'Autorità civile: invece colla correzione e aggiunta ora annunziate, la stessa interpretazione e disposizione vanno applicate pure al § 2 del canone, nel quale si prevede che l'Ordinario debba dare un Curatore per il foro ecclesiastico a chi n'è sprovvisto, pur essendo demente o debole di mente.

Quando commentammo l'interpretazione (*Monitore* 1943, pag. 22) osservammo che per essa sorgeva differenza tra l'ammissione del Curatore civile e la nomina fatta dall'Ordinario: ora teniamo a segnalare come la correzione pubblicata fà cessare questa differenza e stabilisce che per ambedue i casi il provvedimento dev'essere emesso dall'Ordinario per decreto, senza dover venire ad un giudizio.

Dopo la pubblicazione dell'interpretazione si dubitò se aveva forza dichiarativa e quindi effetto retroattivo (can. 17) e alcune decisioni hanno risposto affermativamente, dichiarando senza valore i provvedimenti che avevano dichiarato nulle le nomine fatte dall'Ordinario senza giudizio e con solo decreto amministrativo, senza ottemperare al disposto dall'art. 78 n. 3 della recente Istruzione della Congregazione dei Sagramenti che vuole *in Curatore constituendo ab Ordinario procedendum est juris ordine servato, audita altera parte necnon vinculi Difensore.*

PER LA DIFESA DEL PATRIMONIO ECCLESIASTICO

Segnaliamo ai nostri lettori, specialmente ai Rettori di chiese, la Circolare emessa, in data 16 luglio 1943, dalla Curia Arcivescovile di Milano « per la difesa del patrimonio ecclesiastico »:

« Vanno nuovamente spesseggiando furti di vasi sacri nelle sacristie. Rinnovando le disposizioni già precedentemente impartite circa il ritiro dei metalli preziosi delle chiese dalle immagini e dai simulacri per metterli in luogo più sicuro, si consiglia in modo speciale a non lasciare mai aperti ed incustoditi in sacristia calici, pissidi ed ostensori.

Per ciò che riguarda le possibili offese aeree, si ricorda che le chiese ed i santuari nelle vicinanze delle caserme o altre località militari sono maggiormente esposte ai pericoli dell'incendio. I RR. Parroci e Rettori di chiese allontanino e mettano quindi sollecitamente in sicuro la loro suppelletile più preziosa » (*Riv. Dioces. Milan.*, 1943, p. 185).

EMPIA PROPAGANDA

Oltre l'empia propaganda della bestemmia, di cui abbiamo parlato altrove (v. *Il Monitore*, 1943, p. 28), ne è purtroppo in corso un'altra, di profanazione verso l'Augustissimo Sacramento dell'altare. Di essa scriven-

done a' suoi Parroci l'E.mo Card. Arcivescovo di Milano (*Riv. Dioces. Milan.*, 1943, p. 176) dice così:

« Esiste da vari anni ed in più zone d'Italia una propaganda organizzata e finanziata per consumare oscenamente degli oltraggi contro la SS.ma Eucaristia. Per ottenere all'uopo le sacre Particole, si servono dell'opera di ragazzi e di signorine che, adescate con premi, dopo la santa Comunione ripongono la S. Ostia nel libro di preghiere ed escono di chiesa. Queste Particole vengono poi consegnate, spesso a pagamento, ad un piccolo gruppo di persone, che poi recansi a profanarle in qualche albergo o altra località stabilita. Talora vi assistono anche i giovanetti, i quali vi apprendono ciò che non si deve. L'attività misteriosa di quest'organizzazione dura già da vari anni e diramasi con varie cellule. Noi denunciammo il fatto sin da un quinquennio fa.

« Trattasi d'uno spaventoso fenomeno di *satanismo*, che rientra però nel quadro generale di tutto questo risorgere di paganesimo, di cui siamo spettatori. Anche la moda immorale è stata una cosa ordita già da un ventennio dalle sette d'oltr'Alpe, le quali anzi avevano ordinato di procedere gradualmente, siccome di fatto è stato eseguito. Ora i furti eucaristici fanno parte di questo medesimo programma di Satana contro Gesù Cristo e contro le anime. Infatti molti di coloro che vituperosamente profanano la SS.ma Eucaristia non vi hanno alcuna fede; Satana invece *crede*, come dice l'Apostolo Giacomo, ne trema, e perciò anche infierisce ».

Tale delitto dall'E.mo Pastore viene giustamente definito una rinnovazione della Passione del Signore e più precisamente *il peccato di Giuda*:

« Cristo continua la sua Passione per mezzo della Chiesa, che è il suo corpo mistico, perseguitato e straziato per Lui. In grazia tuttavia dei fedeli, come egli quotidianamente rinnova sugli altari il sacrificio di Redenzione, così talora permette che anche il suo corpo Sacramentato cada in mano dei peccatori, che rinnovellino sopra di Lui le atrocità della notte della sua Passione. Queste sacrileghe scene si rinnovano con maggiore frequenza in questi ultimi tempi... I fanciulli, quei fanciulli così cari al cuore del Maestro Divino, vengono adoperati siccome strumento di cattura, novelli Giuda, per tradire il Signore per lire 16 a Particola, onde poi consegnarle ai suoi nemici. Come altra volta Gesù nella casa di Caifa, nella notte della Passione, subì mille sfregi ed ignominie, così codesti novelli giudei sogliono profanare oscenamente la S. Eucaristia con una ributtante efferatezza, di cui soltanto Satana potrebbe essere l'ispiratore. Esistono anche nell'Archidiocesi delle vere organizzazioni a finanziare e a consumare tali sacrilegi, i quali sono più ributtanti, in quanto vengono sedotti ed adoperati i fanciulli per rinnovare la parte di Giuda traditore ».

Aggiunge l'E.mo Card. Arcivescovo: « Oltre all'orribile peccato che commettono codesti profanatori del SS.mo Sacramento, l'Apostolo S. Gio-

vanni insinua un particolare pericolo a cui si espongono gli imitatori di Giuda: *Post buccellam introivit in eum Satanas*. Codesti disgraziati divengono facilmente vittime d'una particolare forma di ossessione, tanto più pericolosa, quanto meno apparisce sensibilmente. Certe raffinate forme di satanica malizia non si spiegano diversamente ».

Di fronte a tali sacrilegi e profanazioni contro il Sacramento dell'altare, non nuovi purtroppo, ma non mai in passato così frequenti ed organizzati, non si può non provare un senso di orrore ed un bisogno di riparazione. Questa necessità di riparare potrà fornire ai Pastori d'anime « un valido argomento per incitare il popolo ad un maggior fervore di vita cristiana ed a speciali devozioni Eucaristiche da promuoversi in ciascuna chiesa parrocchiale ». Ma bisognerà pure correre tempestivamente ai ripari e prevenire, per quanto è possibile, simili profanazioni. Gioverà a ciò la stretta osservanza delle leggi ecclesiastiche, emanate anche di recente dalla S. Sede e dalle Autorità diocesane, per la sicura custodia del S. Tabernacolo; ma gioverà pure servirsi di certe misure di cautela, che il Clero in cura d'anime, nella sua oculatezza e zelo, saprà certamente trovare ed applicare ciascuno secondo le condizioni ed i bisogni delle anime a lui affidate.

LETTERE ANONIME

Per porre un freno a questa piaga dilagante con grave danno individuale e sociale alcuni Ecc.mi Ordinarii e primi gli Em.mi Arcivescovi di Milano (*Riv. dioc. di Milano*, 1943, p. 205) e di Genova (*Riv. dioc. di Genova*, 1943, p. 178) si sono creduti in dovere di ricorrere a una delle massime pene della S. Chiesa, dichiarando, ai sensi del can. 2242, incorso nella *scomunica latae sententiae*, chiunque con lettere anonime o sotto falso nome accusa *calunniosamente* qualsiasi persona presso qualsiasi autorità: religiosa, civile o militare. Ordinano ai parroci di leggere al popolo le disposizioni prese e ai confessori di esigere previe riparazione o ritrattazione.

Il Rev.do Dr. Guido Cocchi, C. M. nella *Riv. dioc. di Genova* (*l. c.*) al provvedimento aggiunge il seguente commento:

« E' noto che il Sinodo Diocesano all'articolo 456 proibisce e colpisce come *caso riservato* l'invio di *lettere anonime* o firmate con falso nome ovvero in modo da rendere sconosciuto l'autore di tali lettere, allo scopo di calunniare, o gravemente danneggiare od infamare il prossimo, anche se l'accusa risponde a verità; tale disposizione del Sinodo Diocesano fu stabilita ben opportunamente poichè tale delitto devesi ritenere un *delitto sociale* tendente a scalzare la mutua fiducia tra uomini sulla quale si fonda necessariamente la umana società. Tale delitto è riservato all'Ordinario ».

« Ora però l'Eminentissimo nostro Arcivescovo ha sentito la necessità

di aggravare le disposizioni del Sinodo infliggendo la « *scomunica* » contro gli autori di *lettere anonime calunniose*. Da questa nuova disposizione consegue che: « Chiunque con lettere *anonime*, *o firmate con falso nome*, accusa *calunniosamente* (cioè ingiustamente) presso le Autorità Religiose, o militari, o civili, qualunque persona a qualunque grado o condizione questa appartenga, di colpe (non commesse) alle leggi ed ordinanze emesse dalle competenti Autorità:

1) *incorre* nella *riserva del peccato* commesso, riserva già sancita nell'art. 456 del Sinodo Diocesano: tale riserva, com'è noto, importa che detto peccato *non* possa essere assolto che dall'Arcivescovo, o da uno dei suoi Vicarii, dal Canonico Penitenziere, dai Vicarii Foranei, o da un Confessore cui sia stata delegata la facoltà, ovvero da un Confessore che possa assolvere ai sensi dei casi contemplati nei canoni 899-900 del Codice Canonico;

2) *incorre*, inoltre, nella *scomunica*, *ipso facto*, cioé nell'istante stesso in cui è stato commesso il suaccennato delitto, senza bisogno di altra dichiarazione;

3) *per essere assolto* da tale scomunica è necessaria:

a) non solo la riparazione dei danni materiali eventualmente apportati all'innocente, ingiustamente accusato con detta lettera anonima o firmata con falso nome, ma anche:

b) una ritrattazione scritta della calunnia da lui commessa, da potersi presentare alle competenti Autoritá ».

« Il Confessore, prima di procedere all'assoluzione da tale scomunica, deve esigere dal reo le suddette due cose, o almeno assicurarsi della seria e sincera disposizione di compierle al più presto ».

« Con questa disposizione, l'autore di lettera anonima *calunniosa* è colpito da *riserva* del suo peccato, e da *scomunica*, ed è *gravemente* obbligato alla riparazione perchè la calunnia è peccato di ingiustizia ».

« Notiamo che la *scomunica* è la più grave censura della Chiesa; essa priva lo scomunicato della comunione dei fedeli *spiritualmente* e *socialmente*; cioè lo priva di tutti quei beni che Nostro Signore volle partecipare ai fedeli mediante il ministero della sua Chiesa; ed, in particolare, la scomunica priva i fedeli del diritto di ricevere i Sacramenti, e del diritto alla partecipazione delle indulgenze, suffragi e pubbliche preghiere della sua Chiesa; cioè a tutti quei frutti spirituali che vengono partecipati ai fedeli in generale dall'azione della Chiesa del Divin Sacrificio, dagli uffici e preghiere dei Ministri di Dio, e dal pubblico e comune tesoro della Chiesa mediante le indulgenze applicate ai fedeli dall'Autorità del Papa e dei Vescovi ».

UNA PRECISAZIONE DELL'AZIONE CATTOLICA ITALIANA

Leggo sui giornali di oggi una informazione secondo la quale l'Azione Cattolica Italiana avrebbe invitato i suoi soci a « servire lealmente lo Stato fascista repubblicano ». Per la verità debbo — quale Direttore Generale della stessa Azione Cattolica in Italia — precisare che questa in nessun suo atto o scritto ha mai fatto menzione *né di Stato, nè di fascismo, nè di repubblica. L'Azione Cattolica Italiana non deve fare, non ha fatto, non fa e non farà mai della politica.* Se ne facesse, tradirebbe la sua missione. Il supporre che ne faccia significa non conoscerla.

Parma, 20 ottobre 1943.

† Evasio Colli
Vescovo di Parma e Direttore generale dell'A.C.I.

L'AUTO-ORGANO PROIBITO NELLE CHIESE

Avendo l'Ordinario diocesano di Como interpellata la S. Congr. dei Riti circa l'uso dell'auto-organo nelle chiese, in data 10 aprile ne ebbe la risposta seguente: « Questa S. Congregazione esaminato attentamente il quesito da Lei posto nella lettera 22 marzo 1943 se nelle chiese si può permettere l'auto-organo, ha creduto rispondere: Negativamente e ciò dietro parere di persone artisticamente e liturgicamente competenti. Con ossequi. Dev.mo - A. Carinci, *Segr.* (*Boll. dioc. di Torino*, 1943, p. 179).

DISPENSA DAL DIGIUNO E ASTINENZA

Il S. Padre anche per tutto l'anno 1944 proroga la dispensa dalla legge del digiuno e astinenza, ferma restando tale legge per il *Mercoledì delle Ceneri* e il *Venerdì Santo*. Si esortino tutti i fedeli di supplire con altre opere buone, preghiere, carità alla indulgente dispensa della S. Chiesa.

CONTRO LA MODA INVERECONDA

In molte diocesi gli Ecc.mi Ordinarii hanno sentito il dovere di richiamare i loro fedeli a un modo di vestire che sia più conforme alle leggi della chiesa e non costituisca, specialmente la moda sfacciata del sesso femminile, un incentivo al male.

Così: « Norme sulla modestia del vestire », emanate dagli Ecc.mi Arcivescovi e vescovi della regione Abruzzese (*Boll. delle diocesi di Valva e Sul-*

mona, 1943, p. 45 ss.). — « Per la moda indecente » (*Boll. della dioc. di Lucera*, 1943, p. 64). — « Contro la moda indecente » (*Riv. dioc. di Taranto*, 1943, p. 44). — « Moda » (*Boll. della dioc. di Senigallia*, 1943, p. 111). — « E per la moda? » (*Riv. dioc. Vigevan.*, 1943, p. 55). — « Norme per il vestire » (*Boll. eccl. di Benevento*, 1943, p. 94). — « Contro la moda » (*Boll. dioc. dei Marsi*, 1943, p. 45).

Riportiamo le norme precise che S. Em.za il Card. Ildefonso Schuster ha emanate, per la sua Archidiocesi, nella domenica di Settuagesima. Deplorato il dilagare della moda più sfacciata ha disposto:

1. E' vietato, in modo assoluto, l'ingresso in chiesa e la partecipazione ai Ss. Sacramenti alla donne e signorine: *a*) che non abbiano le braccia coperte completamente non soltanto fino al gomito; *b*) che non portino le calze lunghe e che ricoprano tutta la gamba; *c*) che non abbiano la veste molto al di sotto delle ginocchia; *d*) che abbiano scollature procaci.

2. E' vietato l'ingresso ai bambini ed alle bambine con le braccia nude o con le vesti o calzoncini che non arrivino almeno ai ginocchi.

3. Ai SS. Sacramenti della Confessione e Comunione le donne e signorine debbono presentarsi col capo coperto, col viso e con le labbra non deturpate da sciocche vanità di minio e d'altre tinture. Non conviene amministrare i SS. Sacramenti a delle « maschere ».

4. I parroci, rettori, non esclusi i Religiosi, sono incaricati, gravata la loro coscienza, di far osservare queste disposizioni nello stesso modo, pena la sospensione a *divinis* a coloro che trascurassero di fare osservare queste norme.

5. Si incarichino (specie alla domenica) persone anziane e serie, che stiano alla porta della chiesa e garbatamente rimandino chiunque non si attenesse alle disposizioni date.

Nota 1. — Può accadere che per queste disposizioni alcuni si allontanino dai Sacramenti, ma è meglio per la Chiesa amputare le membra cancrenose per salvare almeno le sane.

2. — Queste norme sono imposte in Chiesa, ma è bene insistere presso i fedeli perchè siano osservate anche fuori di chiesa.

3. — Rinunciando così alle opere del demonio si attireranno le benedizioni del Signore sulla chiesa e sulla Patria.

DIARIO DELLA CURIA ROMANA

S. Congregazione dei Riti. — *26 ottobre 1943*. Congregazione *antipreparatoria* per discutere sulla eroicità delle virtù del Venerabile Servo di Dio Innocenzo Papa XI.

9 novembre id. Congregazione *preparatoria* per discutere su due miracoli proposti per la canonizzazione del Beato Nicola de Flüe, Confessore, eremita svizzero.

23 id. Congregazione *nuova preparatoria* per discutere su due miracoli che si asseriscono operati per intercessione della Beata Imelda Lambertini, vergine dell'Ordine di S. Domenico.

30 id. Congregazione *antipreparatoria* per discutere su due miracoli proposti per la canonizzazione della Ven. Serva di Dio Maria Desolata Acosta, fondatrice delle Suore Serve di Maria Ministre degli infermi.

7 dicembre id. Congregazione *ordinaria* nella quale si è discusso: 1) Sulla introduzione di causa di beatificazione del Servo di Dio Riccardo Friedl, sacerdote professo della Compagnia di Gesù. — 2) Sulla approvazione ed estensione alla Chiesa Universale dell'Ufficio e Messa del Cuore Immacolato di Maria Vergine. — 3) Sulla revisione degli scritti: *a*) della Serva di Dio Margherita Bogner, monaca professa dell'Ordine della Visitazione; *b*) del Servo di Dio Biagio Verri, sacerdote; *c*) del Ven. Servo di Dio Benvenuto Bambozzi, sacerdote professo dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali; *d*) del Servo di Dio Cesare Guasti.

14 id. Congregazione *preparatoria* per discutere su due miracoli proposti per la beatificazione della Venerabile Serva di Dio Teresa Eustochio Verzeri, fondatrice delle Figlie del Sacro Cuore di Gesù.

21 id. Congregazione *antipreparatoria* per discutere sulla eroicità delle virtù del Servo di Dio Leonardo Murialdo, sacerdote, fondatore della Pia Società di S. Giuseppe.

NOMINE

26 luglio 1943. S. E. R.ma Mons. Giovanni Costantini, *Presidente della P. Commissione Centrale per l'Arte Sacra.*

3 agosto id. I Rev.mi PP. Umberto Noots, O. Prem., e Raffaele Baldini, O.S.M., *Consultori della S. C. dei Religiosi.*

5 agosto id. L'Em.mo e Rev.mo Signor Cardinale Raffaello Carlo Rossi, Protettore dell'Istituto delle Suore Amanti di Gesù sotto il Patrocinio di Maria Immacolata (Diocesi di Plasencia).

Id. id. Gli ill.mi signori Giovanni Carrara e Paolo Guidi, Avvocati Concistoriali.

11 agosto id. L'Em.mo e Rev.mo Signor Cardinale Vincenzo La Puma Protettore dell'Istituto delle Figlie del SS.mo Salvatore di Bratislava.

30 agosto id. L'Em.mo e Rev.mo Signor Cardinale Federico Todeschini Protettore della Congregazione de Damas Apostolicas del Sacrado Corazón de Jesús, di cui la Casa Madre trovasi a Madrid.

30 ottobre 1943. Il Rev.mo P. Michele Ledrus S.J. Consultore della Sacra Congregazione dei Riti per le Cause di beatificazione e canonizzazione.

23 novembre 1943. L'Em.mo e Rev.mo Sig. Cardinale Adeodato Piazza Protettore delle Figlie della SS.ma Vergine Immacolata di Lourdes di Massalubrense (Terziarie Francescane).

27 novembre 1943. Il Rev.mo P. Arcadio Larraoña dei Missionari Figli del Cuore Immacolato di Maria, Sottosegretario della Sacra Congregazione dei Religiosi.

29 dicembre 1943. L'Em.mo e Rev.mo Sig. Cardinale Carlo Salotti Protettore della Società Salesiana di S. Giovanni Bosco.

31 dicembre 1943. L'Ill.mo e Rev.mo Mons. Paolo Krieg, Consultore della Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi.

NEGROLOGIO

Il Card. Vincenzo La Puma. — Il 4 novembre 1943 passò da questa vita, quasi settantenne, l'Em. Card. Vincenzo La Puma. Era nato a Palermo il 22 gennaio 1874. Compiti gli studi ginnasiali e liceali nel Seminario arcivescovile della città natale, nel 1894 venne a Roma e frequentò i corsi dell'Ateneo di S. Apollinare laureandosi in filosofia, teologia, diritto canonico e diritto civile. Nella stessa Università tenne la cattedra di Istituzione di diritto canonico. Venne chiamato in seguito alla carica di Uditore della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari; poi (riordinate le Sacre Congregazioni nel 1908) Sottosegretario della Congregazione dei Religiosi e Segretario della stessa S. C. dal 1925 al 1935.

In questo anno, 16 dicembre, Pio XI, di f. m., ne premiò i meriti elevandolo alla Sacra Porpora e conferendogli nel Concistoro del 19 dello stesso mese la Diaconia dei Ss. Cosma e Damiano.

Svolse la sua opera: quale Protettore di numerose (una cinquantina) e insigni famiglie religiose; nelle Sacre Congregazioni alle quali appartenne (Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale, Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi, Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica), ma sopratutto nella Sacra Congregazione dei Religiosi alla cui Prefettura veniva chiamato e « nella quale in tante maniere si affermarono le sue preclari qualità di zelo, di consiglio e di fervido amore per le anime ».

Il Card. Carlo Cremonesi. — A settantasette anni e venti giorni di età il 25 novembre 1943 piamente chiudeva l'operosa ed esemplare sua vita l'E.mo Card. Carlo Cremonesi. Nato a Roma il 4 novembre 1866 e percorsi gli studi nel Pontificio Seminario Romano, fu ordinato sacerdote il 1 giugno 1890. Fino al 1909 tenne la cattedra di letteratura nel Pontificio Collegio Urbano di Propaganda Fide e ricoprì altri importanti uffici.

In quell'anno, 1909, Pio X lo nominò Segretario dell'Amministrazione Pontificia delle Opere di Religione; alla fine del 1921 Benedetto XV gli affidò la carica di Elemosiniere Segreto con la dignità di Arcivescovo di Nicomedia e volle personalmente conferirgli la consacrazione episcopale l'8 gennaio 1922.

Nel Concistoro del 16 dicembre 1935 il Sommo Pontefice Pio XI lo chiamò a far parte del Senato della Chiesa conferendogli il titolo di S. Lorenzo in Lucina. Ebbe così il riconoscimento dei meriti acquistatisi nelle molteplici mansioni a lui affidate dai Sommi Pontefici e sopratutto nell'Amministrazione delle Opere di Religione di cui ritenne la presidenza sino alla morte. Attese « con ammirevole assiduità al disimpegno dei mandati a lui conferiti, spiegando sempre una lucidissima azione di consiglio e di direttive, e tutti sempre, cooperatori e dipendenti, edificando di continuo con gli atti della Sua bontà, delle sue virtù sacerdotali, col suo fervido amore alla Chiesa e al Vicario di Gesù Cristo ».

Vescovi. — *12 giugno 1943.* Mons. *Giuliano Gorju,* Vesc. tit. di Musti.

27 id. Mons. *Edoardo O'Rourke,* Vesc. tit. di Sofene.

8 luglio. Mons. *Giustino Staugaitis,* Vesc. tit. di Telsiai.

12 id. Mons. *Fortunato Antonio Spruil,* Vesc. tit. di Vaga.

20 id. Mons. *Antonio Pimenta,* Vesc. di Montesclaros.

28 id. Mons. *Macario Saba,* Arcivesc. di Aleppo dei Melchiti.

12 agosto id. Mons. *Edoardo Mulhern*, Vesc. di Dromore.

20 id., Mons. *Mattia Clemente Lenihan*, Arcivesc. tit. di Preslavo.

21 id. Mons. *Mariano Blaha*, Vesc. di Neosolio.

21 id. Mons. *Eugenio van Rechem*, Vesc. tit. di Carpasia.

24 id. Mons. *Leandro Astelarra*, Vesc. di Bahia Blanca.

27 id. Mons. *Giuseppe Gaspare de Affonseca y Silva*, Arcivesc. di S. Paolo del Brasile.

30 id. Mons. *Michele Giuseppe O'Brien*, Arcivesc. di Kingston.

30 id. Mons. *Giulio Glattfelder*, Arcivesc. di Csanád.

12 settembre id. Mons. *Giuseppe Castelli*, Vesc. di Novara.

29 id. Mons. *Giovanni Maiztegui Beisoitaturria*, Arcivesc. di Panamà.

29 id. Mons. *Edoardo Komar*, Vesc. di Alinda.

11 ottobre id. Mons. *Secondo Bologna*, Vesc. di Boiano-Campobasso.

28 id. Mons. *Lodovico Nestore Renault*, Vesc. tit. di Antifre e Vicario Apostolico di Suifu.

31 id. Mons. *Domenico Ettorre*, Vesc. di Nocera Umbra e Gualdo Tadino.

13 novembre id., Mons. *Pietro Brioschi*, Arcivesc. di Cartagena.

17 id. Mons. *Bonaventura Broderick*, Vesc. tit. di Giuliopoli.

17 id. Mons. *Eugenio Beccegato*, Vesc. di Vittorio Veneto.

18 id. Mons. *Felice Bilbao y Ugarriza*, Vesc. di Tortosa.

8 dicembre id. Mons. *Donato Mackintosh*, Arcivesc. di Glasgow.

10 id. Mons. *Edmondo Vonsteenberghe*, Vesc. di Baiona.

13 id. Mons. *Emanuele Phares*, Vesc. tit. di Tarso per i Maroniti.

17 id. Mons. *Mauro Caruana*, Arcivesc. di Malta.

24 id. Mons. *Giacomo McCarthy*, Vesc. di Galloway.

25 id. Mons. *Ignazio Giuseppe Shanahan*, Vesc. tit. di Abila di Lisania.

29 id. Mons. *Francesco Saverio de Frastorza Loinaz*, Vesc. di Orihuela.

INDICE SISTEMATICO DEL VOLUME LV-1943

(V DELLA SESTA SERIE)

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice Pio XII: Crociata di preghiere nel mese di Maggio (4) — L'Enciclica « Mystici Corporis » (41) — Discorso alle giovani di A.C.I. (v. *I Quad.* del Monitore, N. 5) — Costituzione della « Casa della Divina Provvidenza » (73) — S. Francesco di Paola dichiarato patrono degli istituti e persone marinare (75) — L'enciclica « Divino afflante Spiritu » sugli studi biblici (145).

S. Congregazione del Sant'Officio: De prohibitione librorum (6) — Libro condannato (8) — Scomunica di Maria Miana e Antonio Basso (45) — Norme pei confessori circa sextum (76) — La « Vita di P. Pio da Pietralcina » proibita (79).

S. Congregazione dei Sacramenti: Dubbi in tema di matrimonio (8) — Autorizzazione per matrimoni di militari (46) — Epistula ad Ordinarios de custodia et protectione Sanctissimae Eucharistiae adversus bellicos incursus (149).

S. Congregazione del Concilio: Per la tutela degli edifici sacri e delle opere d'arte sacra (9) — *Romana.* Reservationum apostolicarum (47) — Sul precetto pasquale a Toledo (51) — Circa la cera per il culto (52) — Distributionum inter praesentes (80) — Regolamento Cassa sovvenzioni pel Clero (82) — Affrancazioni canoni, censi, prestazioni (84) — Reservationis beneficiorum in Urbe (151).

S. Congregazione Orientale: Benedizione ed imposizione dei cinque scapolari (46) — Annotazione al decreto sui cinque scapolari (114).

S. Congregazione dei Riti: Preghiere rituali in lingua volgare (53) — Variazione nel Proprio del Clero Romano (85).

S. Congregazione dei Religiosi: Facoltà speciali concesse ai Superiori maggiori dei PP. Minori Conventuali all'Estero (11) — Approvazione delle Suore Terziarie della B. V. M. del Monte Carmelo (14).

S. Congregazione di Propaganda Fide: Istruzione sulla fondazione di nuove Prefetture o Vicariati Apostolici o Diocesi (15).

S. Penitenzieria Apostolica: Orazione indulgenziata (18) — Proroga indulto per gli Oratori dei Frati Minori (18) — Indulgenze concesse ai Terziari e Conversi O. Carmel. A. O. (19) — Proroga indulto altare privilegiato (54) — Pia invocazione indulgenziata (116).

S. Romana Rota: Syracusana, Iurium (19) — Cause trattate nel 1942 (20).

P. Commissione per l'Interpretazione del Codice: Risposte a dubbi proposti, con commento (20).

P. Commissione Biblica: Sulle versioni della S. Scrittura nelle lingue volgari (117).

Segreteria di Stato: Indulto nei casi di allarme aereo (54).

Archivio Segreto Vaticano: Per il censimento degli archivi e biblioteche ecclesiastiche (23) — Onorificenze e decorazioni dell'Ordine della Mercede (87) — Autoorgano proibito nelle chiese (161) — Dispensa dal digiuno e astinenza (161).

QUESTIONI - NOTE - COMMENTI

Questioni: Percentuale sulla tassa per dispense matrimoniali (32) — Delegato vescovile e firma delle commendatizie (62) — Purificazione dei vasi sacri (65) — Applicazione della Messa binata « ad mentem Episcopi » trasferita in altro giorno (96) — Incartamento di matrimonio fuori parrocchia (98) — Documenti per matrimonio di militare della Sicilia (100) — Orazione « En ego » (101) — Cerimonie per la consacrazione delle famiglie al S. Cuore di Gesù (103) — Facoltà dei Cappellani militari (128) — Consacrazione all'Immacolato Cuore di Maria (132) — Preghiere dopo la S. Messa (135) — La devozione dei quindici sabbati (137) — Dopo un'errata-corrige (156).

Note: Propaganda empia e anticlericale (28, 157) — Per la requisizione dei locali di culto (30) — La causa di beatificazione di Pio X (30) — L'abbazia di S. Giustina in Padova ricostituita (31) — Abluzioni nella Santa Messa (32) — Libro disapprovato (32) — Radiestesia (55) — Ripristino di privilegi pei sacerdoti dell'Unione Missionaria del clero (59) — S. Lega per le giaculatorie (60) — Nell'Azione Cattolica (61, 161) — Requisiti alla qualità di Santuario (88) — Prefazio degli Apostoli (92) — O.N.A.R.M.O. (94) — Settimana teologica per il clero italiano (94) — Il XXV del Codice di Diritto Canonico (154) — Per la difesa del patrimonio ecclesiastico (157) — Lettere anonime (159) — Contro la moda invereconda (161).

LEGISLAZIONE CIVILE

Ricchezza mobile (35) — Provvedimenti tributari a favore dei danneggiati dalle offese belliche (36) — Norme relative alla registrazione dei processi verbali ecc. e al bollo e registrazione degli atti e documenti ecc. (38) — Direttive in materia di cause matrimoniali (67) — Il nuovo Codice Italiano e le disposizioni testamentarie (68) — Estensione della qualità di famiglia numerosa (70) — Circa la nozione di cadavere (70) — Limitazione di privilegio per atti di enti di culto e della religione (71) — Controllo del trasporto di corrispondenza epistolare (71) — Legalizzazione di firme (72, 138) — Norme sull'intervento dei testimoni negli atti notarili di autenticazione (72) — Abrogazione norme relative al celibato (105) — Rinnovazione ruoli esecutivi di canoni enfiteutici (106) — Ritenuta di grano per i parroci (107) — Disposizioni testamentarie a favore di enti non riconosciuti (109) — Precedenza in pubbliche cerimonie (110) — Cimiteri (110) — Abbonati telefonici (111) — Accordo italo-francese (111) — Gratuito patrocinio (112) — Sfollamenti: direttive (141), assistenza agli sfollati (142).

Diario della Curia Romana, Necrologio, Recensioni (vedi *Bollettino Bibliografico* gennaio-marzo, aprile-giugno 1943) e p. 163.

INDICE ALFABETICO DELLE PERSONE E DELLE COSE

ABLUZIONI, v. *Messa*.

ACCORDI italo-francesi, 111.

ALLARME aereo, indulto in caso —, 54.

ALTARE, proroga indulto — privilegiato, 54.

APOSTOLI, prefazio, 92.

ARCHIVI ECCLESIASTICI, censimento, 23.

ARTE sacra, v. *edifici*.

ASTINENZA, dispensa, 161.

AUTO-ORGANO, proibito nelle chiese, 161.

AZIONE cattolica, 61; precisazione, 161.

BASSO ANTONIO, scomunica, 45.

BENEFICIO, riserve di, 47; riserva di benefici in Roma, 151;

BIBLIOTECHE ecclesiastiche, censimento, 23.

BINAZIONE, v. *Messa*.

CADAVERE, nozione, 70.

CANONI, affrancazioni, 84.

CANONI ENFITEUTICI, rinnovazione dei ruoli esecutivi di canoni enfiteutici e censi verso enti di culto, 106.

CANONICI, v. *Distribuzioni*.

CAPPELLANI MILITARI, facoltà, 128.

CELIBATO, abrogazione delle norme relative al celibato, 105.

CENSI, affrancazioni, 84; rinnovazione, v. *canoni enfiteutici*, 106.

CERA, per il culto, 52.

CLERO secolare d'Italia, sovvenzioni, 82.

CODICE DI DIRITTO CANONICO, venticinquesimo, 154.

COMMUNE dei sommi Pontefici, 85.

CONFESSORI, norme sul VI comandamento, 76.

CONVENTUALI (Frati Min.), v. *Facoltà*.

CORRISPONDENZA, controllo del trasporto, 71.

CROCIATA di preghiere, 4.

CULTO, requisizione di locali di —, 30.

CUORE DI GESU' (S.), consacrazione delle famiglie, 103.

CURATORE, da darsi ai privi di ragione, 21, 156.

DELEGATO vescovile e firma delle commendatizie, 62.

DIGIUNO eucaristico, in caso di allarme aereo, 54; dispensa, 161.

DIOCESI, istruzione circa la fondazione di nuove —, 15.

DISTRIBUZIONI «inter praesentes», 180.

«Divina Provvidenza» (casa della) v. *Fanciulli*.

EDIFICI SACRI, tutela, 9.

ENCICLICHE, «Mistyci corporis», 41; «Divino afflante Spiritu», 145.

ENTI MORALI, disposizioni testamentarie a favore di enti morali non riconosciuti, 109.

ESPLORATORI, rinascita, 125.

EUCARESTIA, custodia e protezione nelle incursioni, 149.

FACOLTÀ, ai Superiori maggiori dei Frati Conventuali, 11; ai Vicari cooperatori, 21; ai cappellani militari, 128.

FAMIGLIA numerosa, estensione delle qualità di, 70.

FANCIULLI, «Casa della Divina Provvidenza» per —, 73.

FIRME, norme sulle legalizzazione di —, 138.

FRANCESCO (S.) DI PAOLA, Patrono degli istituti e persone marinare, 75.

GIACULATORIE, S. Lega, 60.

GIUSTINA (Abbazia di S.) in Padova, 31.

GRANO, ritenuta di — per i parroci, 107.

INDULGENZA, per l'orazione alla SS. Trinità, 18; proroga, 18; concessa ai Terziari e Conversi dei Carmelitani, per la recita dell'Ufficio davanti al SS. Sacramento,

19; per l'orazione « Signore, salvaci, ci perdiamo », 116.

LETTERE ANONIME, 159.

LIBRI, proibizione, 6; — condannati, 8; — disapprovati, 32.

LINGUA volgare, v. *Preghiera.*

MARIA, Cuore Imm. di —, consacrazione, 132; quindici sabbati, 137.

MATRIMONIO, dubbi, 8-9; delegato vescovile, 20; percentuale sulla tassa per le dispense, 32; autorizzazione per — di militari, 46; direttive in materia di cause matrimoniali, 67; incartamento di — fuori parrocchia, 98; documenti per — di militare in Sicilia, 100; la repubblica di S. Marino in materia di —, 124.

MENSA, vescovile di Agrigento, 19.

MERCEDE (Ordine della), onorificenze, 87.

MESSA, abluzioni, 32; binazione « ad mentem Episcopi », 96; preghiere dopo la —, 135.

MIANA MARIA, scomunica, 45.

MODA, 161.

O.N.A.R.M.O., scopo, 94.

ORAZIONE, « En Ego », 101.

« ORAZIONI E PIE OPERE », note, 120.

PATRIMONIO ECCLESIASTICO, difesa, 157.

PATROCINIO gratuito, 112.

PIO (P.) da Pietralcina, proibizione della « vita », 79.

PIO X, causa di beatificazione, 30.

PRECEDENZA, ordine di —, 110.

PRECETTO, pasquale a Toledo, 51.

PREFAZIO, v. *Apostoli.*

PREFETTURE APOSTOLICHE, istruzioni circa la fondazione di nuove —, 15.

PREGHIERA, crociata di —, 4; preghiere rituali in lingua volgare, 53.

PRIVILEGI, ripristino dei privilegi per Sacerdoti dell'U. M. del Clero, 59; limitazioni di Enti del culto, 71.

PROCEDIMENTI civili, norme, 38.

PROPAGANDA, empia, 28, 157.

PURIFICAZIONE, v. *Vasi sacri.*

RADIESTESIA, note, 55.

RICCHEZZA MOBILE, 35.

SANTUARIO, requisiti, 88.

SCAPOLARE, benedizione e imposizione dei cinque scapolari secondo il Rito Bizantino, 46; annotazioni, 114.

SCOMUNICA, v. *Miana* e *Basso.*

SCRITTURA sacra, versioni in volgare, 117.

SETTIMANA TEOLOGICA, per il Clero ital., 94.

SFOLLAMENTI, legislazione circa gli sfollamenti, 141; assistenza agli sfollati, 119 e 142.

TELEFONO, abbonati telefonici, 111.

TERZIARE carmelitane, approvazione, 14.

TESTAMENTO, disposizioni del Nuovo Codice Italiano, 68; disposiz. testamentarie a favore di enti non riconosciuti, 109.

TESTIMONI, negli atti notarili, 72.

TOLEDO, v. *Precetto pasquale.*

TRIBUTI, provvedimenti a favore di danneggiati, 36.

UNIONE missionaria del clero, v. *Privilegi.*

VASI SACRI, purificazione, 65.

VERSIONI IN VOLGARE, v. *Scrittura sacra.*

VICARIATI APOSTOLICI, istruzione circa la fondazione di nuovi —, 15.

VICARII COOPERATORI, v. *Facoltà.*

GIOVANNI MUSSINETTI, C. M. - *Direttore responsabile*

IMPRIMATUR: † A. Traglia, *Archiep. Caesarien., Vicesgerens*

Istituto Grafico Tiberino - Via Gaeta 14, Roma — Off. Grafiche Tivoli

NOVITA'

LITURGIA DELLA MESSA ARMENA NELLA CAPPELLA PAPALE DEL 12 MARZO 1946. Un volume in 16° di pagg. 47. L. 40.

Testo italiano delle cerimonie e della S. Messa in rito armeno.

IL CONCISTORO E I CARDINALI. Volume in 16° di pagg. 46. L. 50.

Ricordati alcuni brani del discorso rivolto da S. S. al Collegio dei Cardinali il 24 dicembre 1946 (per rilevare l'importanza e il significato del Concistoro 1946) e spiegato cosa è il Concistoro (segreto, pubblico), vien detto minutamente come si svolgono: il primo Concistoro segreto; l'annunzio ai nuovi Cardinali; l'imposizione della berretta, il Concistoro pubblico, il secondo Concistoro segreto. Seguono: cenni sulla vita e sulla carriera dei Cardinali neoeletti, la costituzione del Collegio cardinalizio; cenni sulla funzione della presa di possesso; i titoli cardinalizi (dalle varie chiese di Roma di cui sono riportati alcuni cenni e i nomi dei Cardinali titolari).

P. Angelo Walz: S. TOMMASO D'AQUINO. *Studio biografico del dottore Angelico.* Un volume in 8° di pagg. 238. L. 350.

« ...Documentato, ricco di informazioni, al corrente delle indagini più moderne sull'opera di S. Tommaso e la sua vita, questo libro merita di essere ricordato e segnalato ai curiosi, agli studiosi, a tutte le persone intelligenti... ». P. M. Cordovani, da *Il Quotidiano* dell'8 Marzo 1946.

Pio Paschini: TRE RICERCHE SULLA STORIA DELLA CHIESA NEL CINQUECENTO. Un volume in 8°, di pagg. 289. L. 350.

P. Hildebrandus Höphl O. S. B.: INTRODUCTIO SPECIALIS IN VETUS TESTAMENTUM. *Editio quinta ex integro retractata quam curaverunt Athanasius Miller et Adalbertus Metzinger O. S. B. Professores S. Scripturae in Pontificio Instituto Academico S. Anselmi de urbe.* Un volume in 8° di pagg. 599. L. 600.

DESCLÉE & C. — EDITORI PONTIFICI — ROMA
Piazza Grazioli, N. 4

In questi giorni è stato firmato l'accordo commerciale tra l'Italia ed il Belgio: mentre si stanno definendo le condizioni dell'accordo, la nostra Casa di Tournai *(Belgio) sta preparando un grande invio delle sue edizioni liturgiche, teologiche, ascetiche ecc.*

Speriamo che i primi invii possano giungere a Roma verso il mese di Giugno: ne daremo avviso ai lettori del "Monitore Ecclesiastico" e possibilmente fisseremo i nuovi prezzi che naturalmente saranno elevati date le grandi spese di porto e la svalutazione della nostra moneta.

Desclée & C.

Roma, marzo 1946